

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Martedì, 8 Luglio 2025

ore 9,30

Stampato il 25 giugno 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 97/2025	ord. 30 aprile 2025 Tribunale di Firenze - D. S., n.q. di procuratore generale di M. S. c/ Presidenza del Consiglio dei ministri e altri	art. 579 codice penale Reati e pene - Omicidio del consenziente - Omessa previsione dell'esclusione della punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per l'assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole - Irragionevole disparità di trattamento tra persone malate tenuto conto che, a parità di condizioni, il diritto all'autodeterminazione viene a essere condizionato da un fatto (possibilità di autosomministrazione del farmaco letale) del tutto accidentale, dipendente dalla condizione clinica della persona, dalle modalità di manifestarsi della malattia e dalla sua progressione - Lesione della libertà di autodeterminazione della persona malata nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarla dalle sofferenze - rif. artt. 2, 3, 13 e 32 Costituzione	per D. S., n.q. di procuratore generale di M. S.: Avv. Angioletto CALANDRINI Avv. Filomena GALLO per Azienda UsI Toscana Nord Ovest (**): Avv. Serena SPIZZAMIGLIO Avv. Silvia CARLI Avv. Luca CEI Avv. Stato: Ruggero DI MARTINO Avv. Stato: Gianna Maria DE SOCIO per V. L. e M. G. (*): Avv. Mario ESPOSITO Avv. Carmelo Domenico LEOTTA	PETITTI	(*) Intervenienti ad opponendum (**) Rinuncia agli atti e alla memoria, dep. 17/06/2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ordd. 15, 16, 19, 21, 22 e 23/2025	n. 6 ordinanze 20 dicembre 2024 Tribunale di Torino	<p>art. 1, c. 121°, 123°, 204° e 205°, legge 13/07/2015, n. 107</p> <p>Istruzione - Personale docente - Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (cosiddetta Carta del docente) - Riconoscimento del diritto all'assegnazione della Carta del docente, per effetto dell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione, anche ai docenti non di ruolo - Disposizioni recanti la copertura dei relativi oneri finanziari - Denunciata carenza di idonea copertura degli oneri finanziari - Lesione del principio di equilibrio del bilancio - Violazione dell'obbligo di copertura della spesa</p> <p>- rif. art. 81, c. 1° e 3°, Costituzione</p>	<p>per Bima Francesco Alberto e altri: Avv. Giovanni RINALDI Avv. Walter MICELI Avv. Nicola ZAMPIERI (ord. 23/2025)</p> <p>Avv. Stato: Laura PAOLUCCI</p>	BUSCEMA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 186/2024	ord. 13 settembre 2024 Tribunale di Como - M. P. e altri	<p data-bbox="725 188 1209 245">artt. 5 e 12, c. 2°, 9° e 10°, legge 19/02/2004, n. 40</p> <p data-bbox="725 277 1209 1299">Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso - Sanzioni - Applicazione del divieto e delle sanzioni anche nel caso di ricorso alle tecniche da parte di una coppia formata da componenti dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di loro (crioconservato anteriormente alla rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell'altro componente della coppia - Preclusione del diritto alla genitorialità e all'identità di genere - Violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della discriminazione di una coppia omosessuale, che abbia fatto ricorso alla fecondazione omologa, rispetto alla paragonabile situazione di coppia eterosessuale, e sotto il profilo della discriminazione della scelta di uno dei componenti della coppia di procedere alla rettificazione di attribuzione di sesso riconoscendo valore determinante al momento di tale scelta rispetto a quello di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita - Lesione della protezione dell'infanzia e del diritto dei figli alla bigenitorialità - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, con particolare riguardo al divieto di discriminazione e al diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché al diritto del minore alla stabilità dei legami e delle relazioni</p> <p data-bbox="725 1331 1209 1447">- rif. artt. 2, 3, 31, c. 2°, 32, c. 1°, e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 8 e 14 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 2, par. 1, 17, 23 e 26,</p>	<p data-bbox="1236 188 1568 272">per M. P. e altri: Avv. Susanna LOLLINI Avv. Maria Grazia SANGALLI</p> <p data-bbox="1236 304 1639 389">per F. B., n.q. di curatore speciale delle minori V. P. e B. P.: Avv. Federica BENZI</p> <p data-bbox="1236 421 1561 448">Avv. Stato: Wally FERRANTE</p>	PATRONI GRIFFI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

Patto internazionale dei diritti civili e politici,
 adottato a New York in data 16/12/1966,
 ratificato e reso esecutivo con legge
 25/10/1977, n. 881; artt. 2, 3 e 9 Convenzione
 di New York sui diritti del fanciullo
 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva con
 legge 27/05/1991, n. 176

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 13/2025	ord. 9 gennaio 2025 Tribunale di Trento - S. T. c/ Azienda Provinciale per i servizi sanitari per la Provincia autonoma di Trento	<p>art. 63, c. 2°, terzo periodo, decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, come modificato da art. 21, c. 1°, lett. a), decreto legislativo 25/05/2017, n. 75</p> <p>Impiego pubblico - Licenziamento - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo - Indennità risarcitoria spettante al lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione illegittimamente licenziato, il quale era assoggettato, nel periodo immediatamente precedente all'intimazione del recesso, al regime dell'indennità premio di servizio ex artt. 2, 4, c. 1, e 11, c. 5, della legge n. 152 del 1968 - Commisurazione dell'indennità risarcitoria all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità premio di servizio, anziché all'ultima retribuzione [di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto] comprendente tutti i compensi aventi carattere continuativo che si ricolleghino alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, a esclusione degli emolumenti eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale - Ritenuta determinazione della misura dell'indennità risarcitoria, alla luce di un'interpretazione sistematica, in base allo stato di fatto e di diritto del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti nel periodo immediatamente precedente l'intimazione del licenziamento - Disparità di trattamento dei dipendenti illegittimamente licenziati conseguente al differente emolumento di fine servizio applicato e non in ragione di una differente entità dei danni risarcibili</p> <p>- rif. art. 3, c. 1°, Costituzione</p>	<p>per S. T.: Avv. Salvatore FLORIO Avv. Vincenzo FERRANTE</p> <p>Avv. Stato: Pietro GAROFOLI</p>	<p>SCIARRONE ALIBRANDI</p>	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ric. 6/2025	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Calabria	<p>art. 14, c. 1° e 2°, legge Regione Calabria 26/11/2024, n. 36</p> <p>Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Previsione che è vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Previsione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della l. reg.le n. 36 del 2024, i medesimi impianti sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola a tale disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione - Denunciata introduzione, a priori, di un divieto generalizzato alla realizzazione e all'installazione di una specifica tipologia di impianti derivanti da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) in una determinata area - Contrasto con la normativa nazionale di riferimento concernente l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'individuazione delle aree, idonee e non, per la relativa installazione - Conflitto con la sentenza n. 121 del 2022 della Corte costituzionale la quale ha chiarito che i limiti a impianti (FER) non possono essere imposti aprioristicamente, ma devono esser frutto di valutazioni caso per caso nell'ambito dei procedimenti autorizzativi - Contrasto con le Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, cui rinvia anche il d.m. 21 giugno 2024, che richiedono un'istruttoria specifica e complessa al fine di individuare le aree non idonee - Lesione delle previsioni legislative statali di principio ascrivibili alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Previsione che confligge con le direttive comunitarie, recepite dalla normativa statale interposta, che</p>	<p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Giacomo AIELLO</p> <p>per Regione Calabria: Avv. Giuseppe NAIMO</p> <p>per Consorzio Legno Valle del Mercure e Consorzio Agricolo Forestale Biomasse Calabria (*): Avv. Giancarlo POMPILIO</p> <p>per Comune di Laino Borgo e altri (*): Avv. Valerio ZICARO</p> <p>per Forum Ambientalista ODV (**): Avv. Pietro ADAMI Avv. Marcello NARDI</p>	ANTONINI	<p>(*) Intervenienti ad adiuvandum (**) Intervenienti ad opponendum, dep. fuori termine</p>

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

promuovono la massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Introduzione delle limitazioni alla potenza degli impianti alimentati da biomassa che non tiene conto del giusto equilibrio tra l'interesse alla tutela ambientale e quello alla massima diffusione delle energie rinnovabili - Previsione che, con l'asserito fine di garantire una maggiore tutela ambientale, confligge con il corretto riparto di competenze nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, ledendo la potestà esclusiva dello Stato - Norma regionale che contrasta con la normativa statale inerente alle aree naturali e protette la quale stabilisce che l'esercizio delle attività consentite all'interno del parco nazionale sia disciplinato con regolamento adottato dall'ente parco, imponendo una riserva di amministrazione - Conflitto con la medesima normativa interposta che nell'elencare le attività espressamente vietate, non contempla tra queste l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile che, quindi, non possono essere nemmeno sottoposti a limiti di potenza - Disciplina regionale che richiedendo entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge regionale n. 36 del 2024, di ridurre la potenza agli impianti di potenza eccedente i 10 MWatt termici, costituisce un'ipotesi di retroattività impropria, che frustra situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti e l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica

- rif. artt. 3, 41 e 117, c. 1°, 2°, lett. s), e 3°, Costituzione; direttiva CE 27/09/2001, n. 77; direttiva CE 23/04/2009, n. 28; direttiva UE 11/12/2018, n. 2001; direttiva UE 18/10/2023, n. 2413; art. 11, c. 1° e 3°, legge 06/12/1991, n. 394; decreto legislativo 29/12/2003, n. 387; decreto legislativo 03/03/2011, n. 28; decreto legislativo 08/11/2021, n. 199; decreto

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

Ministro dello sviluppo economico
10/09/2010; decreto Ministro dell'ambiente
21/06/2024